



PARERE MOTIVATO
n. 26 in data 01 Febbraio 2016

**Oggetto: Comune di Riese Pio X (TV) – D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.
Verifica di Assoggettabilità per il PUA “Riese Pio X FG.21 mapp. 1248” Ditta
Florian Stefano Legno s.p.a.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Florian Stefano con nota acquisita al protocollo regionale al n. 467246 del 17/11/2015 relativa alla verifica di assoggettabilità del PUA "Riese Pio X FG.21 mapp. 1248" Ditta Florian Stefano Legno s.p.a. in Comune di Riese Pio X;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 1264 del 19/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 21572 del 20/01/2016 ha trasmesso nota prot. n. 15334 del 09/12/2015 della Soprintendenza Archeologica del Veneto:

Facendo seguito all'inoltro della documentazione preliminare da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 475519 dd. 20.11.2015), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 14845 del 26.11.2015,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione – Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

la documentazione trasmessa permette di inquadrare genericamente le opere previste e il loro impatto nel sottosuolo, con particolare riferimento agli interventi di nuova edificazione;

nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici.

Considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si colloca all'interno del territorio centuriato di Asolo e pertanto in un areale interessato da diverse testimonianze archeologiche (si veda anche la sintesi alle pp. 12-14 dell'allegato 5), le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale, questo Ufficio, pur non ravvisando, per quanto di competenza, la necessità che il progetto sia sottoposto a procedura di VAS, ritiene, tuttavia, necessario che la Committenza, una volta acquisito l'eventuale nulla osta ai lavori da parte

delle Amministrazioni competenti, contatti per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto. Ciò non escluderà gli obblighi previsti per un'eventuale committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 163/2006, art. 95, ai fini della stesura di specifica Valutazione preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare.

Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

- Consorzio di Bonifica Piave nota prot. n. 1093 del 22/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 34688 del 28/01/2016:



CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		
Prot.	23874	
19 DIC. 2014		
Tit. IX	Fisc. 8	Cat. 133

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEZIONE COORDINAMENTO	
COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS-VINCA-NUVV)	
Da	23.12.2014
Per	28 GEN. 2015
Pratica / Fascicolo	34688
Pratica / Fascicolo	C101

COPIA
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

AREA Direzione Generale
 RETTORE/UNITA' Punto Consorzio
 PROT. PB/TFPP/dn/gh
 DATA
 RISPONDI N.
 DEL 10/10/2014

ELORIAN LEGNO SPA
 Via Castellana, 48/A
 31039 RIESE PIO X TV

c.p.c.

Al Guardiano di zona n. 7
 Barichello Paolo
 Tel. 333-7255077

OGGETTO: Parere per la realizzazione del P.U.A. attuativo C.2.2 in Via Castellana /Circonvallazione Sud SP6/Via Arsure a RIESE PIO X fgl. 21 ma 1248-1191.

N° pratica consortile 36626
 (da citare nell'eventuale corrispondenza)

BOLLO CORRISPOSTO
 in modo straordinario
 Autorizz. Intendi Finanza
 di Treviso nr. 6667 del 23/4/1970

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 10/10/2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del P.U.A. attuativo C.2.2. in Via Castellana /Circonvallazione Sud SP6/Via Arsure in corrispondenza dei mn 1248, 1191 - Fgl. 21 in Comune di RIESE PIO X;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il "Regolamento delle Concessioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati

COMUNICA

parere favorevole, per quanto di competenza del Consorzio stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sé, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

PARERE IDRAULICO:

1. il piano di imposta dei fabbricati e degli accessi più depressi (ingresso rampe, bocche di



- lupo) dovrà essere assunto almeno 20 cm al di sopra del piano campagna circostante;
2. gli scantinati devono essere rigorosamente impermeabilizzati; il Consorzio declina fin d'ora ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a fenomeni di infiltrazione conseguenti a difetti di impermeabilizzazione;
 3. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo delle acque (artt. 908-913);
 4. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti da strade e parcheggi del PdL, si comunica che i dispositivi previsti nella rete di collettamento (n. 3 pozzi perdenti diam. 200 cm e profondità 5 m e volume di invaso della capacità di 82,30 mc tramite posa di m 62 di tubazioni Ø 80 cm e la realizzazione di un area verde depressa avente dimensioni di cm 800x500xh50), descritti nella Relazione di valutazione della compatibilità idraulica a firma del dott. geol. Bernardi, risultano adeguati al fine di non aggravare le condizioni idrauliche dei canali ricettori e di ridurre la quantità d'acqua di scarico;
 5. le suddette tubazioni Ø 80 cm, per espletare la loro funzione di invaso/accumulo, dovranno essere posate con lieve pendenza di fondo (max 1 per mille) e in corrispondenza dello scarico finale dovrà realizzarsi un manufatto con setto interno munito di foro Ø 20 cm alla base come scarico di fondo, e tracimabile a quota cielo del tubo meno 20 cm;
 6. i previsti pozzi perdenti dovranno essere rinfiancati con materiale ghiaioso grossolano privo di fango, posti ad una distanza reciproca non inferiore a 20 metri e funzionanti con soglia laminante posta ad $\frac{1}{4}$ del diametro del tubo di scarico;
 7. si raccomanda una particolare cura nella pulizia periodica dei pozzi perdenti, al fine di rimuovere il materiale fine e garantire così la capacità disperdente del sistema nel tempo; in proposito si suggerisce la posa in opera, a monte di ogni perdente, di un pozzetto dissabbiatore per la trattenuta del materiale fine;
 8. alle NTA del progetto esecutivo dovrà essere inserito l'obbligo, per ogni singolo lotto, di provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque piovane mediante pozzi perdenti (diam. 150 cm e profondità 5 m), nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata;
 9. si ricorda che, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n° 152/06 e Piano Regionale di Tutela delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali e parcheggi non possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente trattate in un apposito manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato, e/o recapitate in un corpo idrico superficiale o in fognatura;
 10. il recapito finale delle acque meteoriche provenienti dalla suddetta rete di smaltimento dovrà essere effettuato previa realizzazione di pozzetti di ispezione posti subito a monte dei punti di immissione delle acque nei canali ricettori;
 11. si segnala che le scoline poste lungo la circoscrizione est della SP 6 e la fognatura bianca posta lungo la viabilità che collega Via Arsura con la SP 6, individuate per lo scarico finale delle acque meteoriche del PdL, non sono opere in gestione allo scrivente Consorzio e pertanto i lavori dovranno avvenire secondo le modalità indicate dagli Enti gestori degli stessi (Comune di Riese Pio X e/o Provincia di Treviso);
- CONDOTTA PLUVIRRIGIA:**
12. si segnala, come da planimetria allegata, che nell'area soggetta ad intervento, è presente una condotta in pressione DN 90 mm in fibrocemento (cemento-amianto) dell'impianto



- pluvirriguo Lotto XI^o (sett. 6 com. 2), attraversante il terreno in senso ovest-est, da cui, ai sensi del Regolamento consorziale per la tutela delle opere irrigue, va mantenuta una fascia di rispetto lungo entrambi i lati pari a 1 m, misurato dall'asse della tubazione, che dovrà rimanere sempre libera da ostacoli fissi e mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
13. la posizione della condotta, riportata nella planimetria allegata, è solo indicativa e andrà verificata sul posto tramite appositi sondaggi, sotto la supervisione del ns. personale di guardiania (Sig. Barichello Paolo - tel. 335 7255077) per non intercettare e danneggiare la tubazione;
 14. si precisa che la condotta ha mediamente una copertura di circa 1 m;
 15. considerato il cambio di destinazione d'uso dell'area, da agricola a residenziale, va previsto lo spostamento della suddetta condotta in area il più possibile pubblica (al di fuori di lotti privati), libera ed agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio e a tutti gli aventi diritto, tramite posa di nuova tubazione DE 110 in PVC PN10 con curve ad ampio raggio (raggio minimo 3 volte il diametro del tubo misurato sull'asse);
 16. si specifica che, per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, essi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto della suddetta condotta, che andrà incrementata di una misura corrispondente alla profondità dello scavo per eventuali piani interrati in modo da assicurare, non solo un agevole accesso ai mezzi del Consorzio per effettuare i lavori di manutenzione di cui sopra, ma anche un maggior livello di sicurezza idraulica;
 17. l'idrante esistente, indicato al punto (A) nella planimetria allegata, nel caso fosse interessato dall'allargamento della viabilità esistente che collega Via Arsura con la circosollazione sud della SP 6, dovrà essere eventualmente spostato al di fuori della carreggiata, in posizione idonea e in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per i veicoli in circolazione lungo la strada stessa;
 18. i lavori interessanti la condotta pluvirrigua dovranno essere preventivamente autorizzati (tramite specifica richiesta) ed eseguiti da ditta specializzata, esclusivamente al di fuori del periodo irriguo, che va da maggio a settembre, concordando tempestivamente tempi e modi con il ns. personale di guardiania;
 19. si ricorda che sono a carico del richiedente tutti i lavori e gli oneri per la modifica dell'impianto pluvirriguo compresa la rimozione (a norma di quanto disposto dal D. Lgs. n° 81/08), trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta in fibrocemento (cemento-amianto);
 20. le recinzioni, nei punti di intersezione con la condotta pluvirrigua, dovranno essere di tipo removibile, prive di fondazione in cls per almeno m 2 ed essere rimosse, a cura e spese del richiedente, nel caso il Consorzio debba accedere ed intervenire quando necessario sulle opere irrigue;
 21. tutti gli eventuali attraversamenti della suddetta condotta con sottoservizi dovranno essere appositamente autorizzati dopo attenta valutazione sul posto e sotto la supervisione del ns. personale di guardiania per l'individuazione delle soluzioni tecniche idonee; in ogni caso dovranno essere effettuati mediante sottopasso/sovrappasso a cm 50 con posa di guaina protettiva e nastro segnaletico e reinterro con sabbia e ghiaietto almeno fino a cm 50 sopra la condotta consorziale;
 22. si precisa che la condotta e i relativi manufatti e organi idraulici dovranno rimanere in



- posizione libera e agevolmente accessibile al personale del Consorzio e a tutti gli aventi diritto senza arrecare alcun aggravio alle attuali condizioni di esercizio;
23. dovranno essere mantenute attive e funzionali tutte le derivazioni irrigue esistenti e rispettati i diritti irrigui in essere; vanno previste vie di deflusso per le acque derivanti da perdite o rotture della suddetta condotta pluvirrigua; il Consorzio declina fin d'ora ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero in seguito subirsi a causa della fuoriuscita d'acqua dalle condotte (per perdite, infiltrazioni, ecc.);
24. si sottolinea che eventuali danni alla suddetta condotta pluvirrigua che dovessero verificarsi a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto, saranno a completo carico del richiedente, ivi compresi i danni economici subiti da terzi per l'interruzione del servizio irriguo;

IRRIGAZIONE AREE VERDI:

25. per quanto riguarda l'irrigazione delle aree verdi pubbliche e dei singoli lotti, si comunica la possibilità di poter predisporre una derivazione d'acqua da un nuovo idrante da installarsi, a cura e spese del richiedente, sulla suddetta nuova condotta (p.e. al punto B, indicato nella planimetria allegata), con un'unica e precisa dotazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- per determinare la portata da assegnare per l'irrigazione delle suddette aree verdi dovrà presentarsi specifica richiesta con indicate le aree da servire e le relative superfici in mq nonché la posizione delle tubazioni e dei relativi manufatti e organi idraulici che devono rimanere in posizione libera e agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio e a tutti gli aventi diritto;
 - ogni singola utenza dovrà presentare richiesta di concessione per usufruire dell'acqua per irrigazione ed essere servita da una linea indipendente e sezionabile tramite un apposito dispositivo posto all'interno di un pozzetto in area pubblica, predisposto per l'installazione di sigillo da parte del personale del Consorzio;
 - l'installazione della saracinesca di derivazione sull'idrante di cui sopra sarà effettuata dal personale del Consorzio;
 - trattandosi di allacciamento multiplo per varie utenze, al fine di ottimizzare l'uso della risorsa, dovrà garantirsi un'opportuna turnazione dell'utilizzo, disciplinata da uno specifico regolamento interno da convenirsi tra tutti gli utilizzatori, in funzione della competenza d'acqua complessiva assegnata;
 - l'uso dell'acqua, esclusivamente a scopo irriguo, deve essere limitato alla stretta necessità e non può avvenire al di fuori dell'area per cui è concesso;
 - dovrà essere garantita la piena funzionalità e il libero e agevole accesso, al personale del Consorzio, ai manufatti per la regolazione, derivazione e il passaggio dell'acqua;
 - la fornitura del servizio irriguo va dal 15 maggio al 15 settembre, salvo casi di forza maggiore (interruzioni temporanee per guasti, manutenzioni, ecc.); al di fuori di tale periodo non vi è garanzia della disponibilità idrica;
 - si ricorda che la gestione e manutenzione di tutte le condotte e degli organi di manovra, posti a valle della saracinesca di derivazione, resterà perpetuamente a carico del/i concessionario/i (o dei successivi utilizzatori);
26. gli scarichi sono subordinati alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;



27. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE;
28. prima di intraprendere la costruzione del manufatto il titolare del nulla osta prenderà gli opportuni accordi con il guardiano di zona;
29. l'autorizzazione non potrà essere modificato senza aver ottenuto un nuovo benestare da parte del Consorzio;
30. il rilascio della concessione/autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. La ditta concessionaria deve usare l'opera al solo scopo per cui viene concessa ed in modo che dall'uso di essa non derivino danni alle opere consorziali o a terzi;
31. l'autorizzazione cessa per scadenza, rinuncia al termine della concessione o revoca. La presente è accordata in via precaria e per la durata di nove anni, rinnovabile poi tacitamente di anno in anno.
32. nel caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui la concessione si riferisce, la Ditta dovrà presentare allo scrivente Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal nuovo proprietario, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo della concessione. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta. Resta invece ammessa la sub concessione temporanea a favore di eventuali affittuari della proprietà, cui la concessione si riferisce, purché disciplinata da regolare contratto registrato e trascritto.

Distinti saluti.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 192/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Riese Pio X Fg. 21 Mapp. 1248" - Ditta Florian Legno spa, nel Comune di Riese Pio X (TV).
Pratica n. 3145

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Pamela Mansueti, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 467246 del 17/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al numero 1 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000";

CONSIDERATO che tale dichiarazione non è coerente con le disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014 in quanto non è presente per l'area in esame alcun piano di gestione approvato per i siti Natura 2000;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;

PRESO ATTO che il P.R.G. sottopone l'ambito d'intervento alla redazione di un Piano Urbanistico Attuativo



- (P.U.A. - C.2.2) e fissa un indice di utilizzazione territoriale (U.t.) di 1.00 mc/mq, l'altezza massima prevista è di 7.50 m e il numero massimo di due piani;
- PRESO ATTO che il PUA prevede di realizzare un complesso residenziale costituito da sei unità da destinarsi in parte ai figli e in parte ad alloggi ai fini aziendali, con la piantumazione di essenze arboree locali su aree verdi sistemate a prato, lungo la pista ciclo-pedonale a sud, nell'area a verde lungo la strada di accesso alle abitazioni e nell'area a sud (in quest'area è prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto, al fine di realizzare una barriera naturale tra area residenziale e strada esistente);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "31100 - Bosco di latifoglie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Eptesicus serotinus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
- PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Riese Pio X Fg. 21 Mapp. 1248" - Ditta Florian Legno spa, nel Comune di Riese Pio X (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Riese Pio X, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Riese Pio X - FG.21 mapp. 1248" presentato dalla ditta Florian Stefano Legno s.p.a. in Comune di Riese Pio X (TV).

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cadoneghe, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 192/2015

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 1 gennaio 2016, che evidenzia per il PUA "Riese Pio X FG.21 mapp. 1248" Ditta Florian Stefano Legno s.p.a. nel Comune di Riese Pio X non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.



- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il PUA "Riese Pio X FG.21 mapp. 1248" Ditta Florian Stefano Legno s.p.a., nel Comune di Riese Pio X, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 10 pagine.